

STATUTO
dell'Associazione "Osservatorio sui Diritti Umani"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e nel rispetto dell'art. 36 e ss. del Codice Civile e della disciplina speciale in materia di enti del terzo settore, l'associazione denominata:

"Osservatorio sui Diritti Umani – Ente del Terzo Settore"

o, in breve, **"Osservatorio sui Diritti Umani - ETS"**.

2. Tuttavia, fino a che l'associazione non risulterà iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 e ss. del D. Lgs. 117/2017, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dovrà utilizzarsi unicamente la denominazione:

"Osservatorio sui Diritti Umani".

3. L'Associazione è apartitica non ha fini di lucro e gli utili e gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve di qualsiasi genere, non potranno in nessun caso essere distribuiti tra gli associati, gli amministratori, i lavoratori, i collaboratori o i partecipanti a qualsiasi titolo, neppure in forma indiretta, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha durata illimitata e si atterrà a principi di democraticità della struttura e di libera eleggibilità alle cariche sociali.

4. La sede è stabilita nella Città Metropolitana di Milano e all'interno della stessa l'indirizzo potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo, che potrà anche istituire o chiudere sedi secondarie e sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero.

5. Il trasferimento della sede al di fuori della Città Metropolitana di Milano da parte dell'Assemblea degli associati costituisce modifica statutaria.

ART. 2 – Scopi e attività

1. L'associazione intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della tutela, dello sviluppo, della consapevolezza e della diffusione di una cultura dei diritti umani.

In particolare, le attività di interesse generale che costituiscono le finalità istituzionali dell'associazione, con riferimento a quanto previsto all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, sono:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di

GA
15
W
Uy
CY
RF
FD
JN
SM

interesse generale di cui alle lett. w), v) e r) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (lett. i).

L'associazione potrà inoltre esercitare, nel contesto specifico della tutela e della cultura dei diritti umani, attività di:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 53/2003, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h).

2. Gli scopi che si prefigge l'associazione Osservatorio sui Diritti Umani sono pertanto:

a) la denuncia delle violazioni dei diritti umani di qualunque natura esse siano, in Italia e nel mondo, con qualunque modalità praticabile e opportuna;

b) la promozione e la protezione dei diritti umani, in Italia e nel mondo;

c) favorire e promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti umani e dei difensori dei diritti umani, in Italia e nel mondo, anche attraverso la partecipazione e la realizzazione di attività - sia sul web, sia sul territorio, sia attraverso altre modalità - che possano favorire il raggiungimento di questo obiettivo e/o la circolazione di idee e il confronto in materia di diritti;

d) promuovere, praticare e/o far avanzare azioni che abbiano un impatto sociale/culturale che aiutino la società a uscire da una visione "provinciale", di chiusura, per muoversi verso una concezione di società più inclusiva;

e) promuovere, praticare, far avanzare e/o diffondere il giornalismo indipendente e di qualità, sia in generale, sia, in particolare, sul tema dei diritti umani, sfruttando tutte le possibilità a disposizione, comprese le nuove tecnologie e altri strumenti di trasmissione delle informazioni;

f) sperimentare nuove forme di comunicazione per raccontare i diritti umani e le violazioni dei diritti commesse in qualunque parte del mondo;

g) promuovere e/o partecipare a reti di giornalisti e/o reti interdisciplinari a livello locale, nazionale o internazionale, con particolare attenzione - ma non necessariamente in via esclusiva - all'informazione sul tema dei diritti umani;

h) sperimentare e individuare modelli di finanziamento sostenibili e pratiche innovative per il giornalismo, con particolare attenzione - ma non necessariamente in via esclusiva - a quello legato ai diritti umani;

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione intende svolgere, in particolare, le seguenti attività:

a) promuovere, praticare, diffondere e/o far avanzare con tutte le modalità disponibili l'informazione sul tema dei diritti umani nella loro accezione più ampia, con particolare attenzione - ma non in maniera esclusiva - alle modalità dell'approfondimento e

AB ST

A
ST
W
NG
CH
WF
B
LR
SC
MM

dell'inchiesta (a titolo esemplificativo, ma non necessariamente limitato a questi aspetti: diritto alla salute; diritto al lavoro; diritto all'istruzione; diritto all'ambiente; diritti civili; diritti sociali; diritti economici e politici; discriminazione verso bambini, carcerati, donne, homeless, lgbt, minoranze, nomadi, persone con disabilità, popoli indigeni, migranti; diritti umani in contesti di guerra, terrorismo, utilizzo di armi; business and human rights (rispetto/violazione dei diritti umani da parte del mondo dell'economia e della finanza); difensori dei diritti (singole persone, ong, gruppi e movimenti sociali, organizzazioni regionali e internazionali, eccetera); diritti umani e cultura);

b) partecipazione, produzione, gestione e/o promozione di attività editoriali di qualunque genere su temi legati ai diritti umani e/o al giornalismo in genere, avvalendosi ogni volta che sarà possibile di professionisti ed esperti del settore (a titolo meramente esemplificativo: siti d'informazione online, carta stampata, social media, produzione di materiale fotografico, rassegne stampa, documentari e audiovisivi in genere, televisioni, radio, iniziative di data journalism, libri, newsletter, bollettini informativi o pieghevoli di altro genere, webdoc, agenzie di stampa, report, infografiche, mappe interattive o informazione prodotta attraverso qualunque altra piattaforma disponibile);

c) partecipazione, collaborazione, patrocinio, promozione e/o organizzazione e realizzazione di conferenze, convegni, corsi, seminari, festival, proiezioni, dibattiti, incontri pubblici di qualunque genere, mostre, opere teatrali e attività artistiche in generale, concorsi a premi, incontri di formazione e sensibilizzazione, attività culturali, didattiche, eventi di qualunque tipo o fornitura di servizi di altro genere che abbiano come tema i diritti umani e/o il giornalismo;

d) utilizzo di tutti i mezzi a disposizione, editoriali e non, per la diffusione di informazioni, notizie e conoscenze legate ai diritti umani, che favoriscano una maggiore conoscenza della materia, il rispetto dei diritti umani e/o la denuncia delle violazioni di tali diritti;

e) conferimento di incarichi a giornalisti o gruppi di giornalisti - siano essi membri dell'Associazione o esterni alla stessa - per la realizzazione di inchieste, report, articoli, audiovisivi, libri, lavori editoriali di qualunque genere o altri prodotti informativi su temi collegati ai diritti umani;

f) conferimento di incarichi e consulenze a esperti e professionisti - siano essi membri dell'Associazione o esterni alla stessa - in merito allo sviluppo e alla diffusione di inchieste, prodotti editoriali di qualunque genere o attività di altro tipo comunque collegate al tema dei diritti umani (a titolo meramente esemplificativo: webmaster, sviluppatori, fotografi, grafici, stampatori, pubblicitari ed esperti di marketing, social media manager, avvocati, operatori video e cineoperatori, esperti di vario genere);

g) diffusione dei risultati delle inchieste, ricerche o altro materiale informativo prodotto, tramite i media italiani e internazionali, i social media e qualunque altra forma di

J
A 2B

divulgazione possibile;

h) partnership e collaborazione con altre organizzazioni profit e non-profit, italiane e/o internazionali, che condividano gli scopi istituzionali dell'associazione;

i) promuovere la nascita, lo sviluppo, o partecipare a reti tra giornalisti, o a reti interdisciplinari - siano esse a livello locale, nazionale o internazionale - sul tema del giornalismo in genere, o su quello dei diritti umani in particolare (a titolo meramente esemplificativo: reti tra giornalisti, centri universitari, enti pubblici o privati, centri universitari, ONG e mondo dell'associazionismo in genere, avvocati, studiosi di diverse discipline, altri professionisti interessati al tema dei diritti umani e/o del giornalismo);

l) accettazione e gestione di donazioni, contributi e lasciti di altro genere da parte di fondazioni, enti, associazioni, ONG, gruppi, aziende editoriali o di altro genere e/o singoli cittadini o altri tipi di organizzazioni, nonché da parte degli stessi soci, per il sostegno alle attività svolte dall'Associazione;

m) partecipazione a, o promozione di, bandi, grants, campagne di crowdfunding e altre possibili modalità di finanziamento pubblico e/o privato che possano aiutare a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel presente Statuto;

n) promozione, lancio o partecipazione a campagne per il rispetto di diritti umani e/o per la denuncia di violazioni di diritti umani, in Italia o in qualunque altro Paese del mondo;

o) altre azioni, iniziative ed eventi che portino al raggiungimento degli obiettivi statuari.

4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi associativi, compresa la collaborazione con associazioni, fondazioni, enti di diverso genere, enti sia pubblici sia privati (italiani o esteri), anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti, coordinamenti e reti aventi finalità analoghe e/o affini alle proprie e potrà favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei propri fini.

6. L'associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, opera senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza, ed è aperta a uomini e donne, enti e istituzioni private e pubbliche.

7. Nello svolgimento della propria attività, inoltre, l'Associazione assume come punto di riferimento la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'Onu nel 1948.

8. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di

A
15
W
19
24
F
B
12
M
cui al precedente paragrafo 1 e meglio specificate al paragrafo 3 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti di legge ed in particolare quelli di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e alle disposizioni e ai provvedimenti ivi richiamati.

ART. 3 – Prestazioni di lavoro a favore dell'associazione

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati che possiedano le necessarie competenze professionali. L'Associazione potrà avvalersi anche dell'opera di volontari, nel rispetto dell'art. 17 D. Lgs. 117/17. In particolare, la qualità di volontario non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, autonomo o retribuito di qualsivoglia natura a favore dell'Associazione. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività sociali nei limiti e alle condizioni previste dal Consiglio Direttivo, con l'esclusione in ogni caso dei rimborsi di tipo forfetario.

ART. 4 – Associati

1. Esistono due categorie di associati:

- Associati fondatori
- Associati ordinari

2. Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione Osservatorio sui Diritti Umani: Marco Ratti, Laura Filios, Veronica Olivieri, Lorenzo Bagnoli, Felicia Buonomo, Sara Milanese, Luca Martinelli, Cristina Maccarrone, Renata Fontanelli, Marta Gatti, Janaina da Silva, Aurora Tamigio, Laura Fazzini.

3. Sono ammessi all'Associazione come associati ordinari tutti coloro che ne condividono principi e scopi di cui al precedente articolo e accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni. Le domande di associazione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, che le accoglie all'unanimità.

4. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, una breve indicazione delle ragioni e dell'impegno che intende portare nell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti nonché al versamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

5. L'accettazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, esso deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Il rigetto della domanda è inappellabile.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese eventualmente ed effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo nello svolgimento dell'attività prestata, come previsto al precedente art. 3.
3. Gli associati devono versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota sociale e rispettare il presente Statuto e qualsiasi eventuale Regolamento interno.

ART. 6 - Recesso ed esclusione dell'associato

1. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o dai regolamenti vigenti o che mantenga un comportamento contrario ai principi ivi contenuti o che possa recare danni di qualsiasi genere all'associazione può essere escluso dalla stessa. Può essere altresì escluso l'associato che non abbia provveduto al versamento della quota sociale, nei tempi e modi di cui al precedente articolo 4.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, e deve essere motivata. Contro il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, alla prima riunione utile decide in via definitiva. La delibera di esclusione dell'Assemblea è inappellabile.
4. Le quote associative non sono in alcun modo trasferibili per atto tra vivi o per successione, e la qualità di associato non si trasmette in nessun caso agli eredi dello stesso.

ART. 7 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di Controllo, se nominato anche per obbligo di legge;
- il Comitato Scientifico e il Comitato d'Onore, se nominati.

ART. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi hanno diritto di voto gli associati fondatori e tutti gli associati ordinari iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, che provvede anche a nominare un Segretario per la stesura del verbale.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con le modalità previste al successivo art. 10 e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata con richiesta motivata da parte di almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - e) approva eventuali Regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, nonché su quanto sia alla stessa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

CT
15
VU
UG
CF
PF
FB
MR
GMM

ART. 10 - Validità delle assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente in proprio o per delega la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale che in ogni altro luogo del territorio italiano stabilito dal Consiglio Direttivo ed indicato nella lettera di convocazione, inviata con un preavviso di almeno otto giorni mediante raccomandata o altro mezzo che consenta la verifica dell'avvenuta trasmissione. Gli associati possono intervenire in assemblea anche per teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile al Presidente verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'assemblea si considera tenuta nel luogo dove sono presenti contemporaneamente il Presidente ed il segretario che redige il verbale.
2. Ciascun associato, se in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto. Si applicano le disposizioni dell'art. 2373 c.c. in materia di conflitto di interessi, in quanto compatibili.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre ovvero cinque associati a seconda che gli associati stessi iscritti nell'apposito libro siano in numero inferiore o non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile in materia di rappresentanza, in quanto compatibili.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, salvo diversa determinazione dell'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea straordinaria approva le eventuali modifiche dello statuto con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli associati.

ART. 11 - Verbalizzazione

- 2
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
 2. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

A 23 Sn

10. Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri, come determinato di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, scelti tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

2. I componenti del Consiglio Direttivo devono avere la piena capacità di agire ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza sotto specificati. Il venire meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

3. Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Non possono essere nominati consiglieri, per assenza dei requisiti di indipendenza, coloro che svolgono incarichi direttivi presso partiti o movimenti politici.

5. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci fondatori, a condizione che il loro rapporto con l'associazione non sia cessato e si dichiarino disponibili ad accettare la carica. Nel caso non sia possibile raggiungere la maggioranza dei componenti con i soci fondatori disponibili, questi ultimi saranno comunque eletti e i restanti componenti saranno liberamente scelti tra gli associati.

6. Nella prima riunione successiva alla nomina il Consiglio designa tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente salvo che non vi abbia già provveduto l'assemblea.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

8. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica possono provvedere alla loro sostituzione fino alla prima assemblea utile che provvederà alla nomina dei membri cessati. I membri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio originariamente eletto.

9. Ove, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto e i membri ancora in carica dovranno convocare senza indugio l'assemblea degli associati che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

10. L'assemblea può determinare un compenso da attribuire ai componenti del Consiglio Direttivo proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle competenze specifiche, e comunque nel rispetto dei limiti previsti all'art. 8 D.Lgs. 177/2017. Ai consiglieri spetta in ogni caso il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione.

11. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con un preavviso di almeno cinque giorni mediante raccomandata o altro mezzo che consenta la verifica dell'avvenuta trasmissione. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di ventiquattro ore.

12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. In mancanza di convocazione, il Consiglio Direttivo si intende comunque validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri e nessuno di essi si opponga alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

14. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile al Presidente verificare l'identità degli intervenuti.

15. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le linee generali programmatiche decise dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge.

ART. 13 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, tenuto peraltro conto di quanto previsto all'art. 26 co. 7 D. Lgs. 117/2017, presiede il Consiglio e può convocare l'Assemblea degli associati e il Consiglio sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Se il Presidente fosse impossibilitato, per qualsiasi motivo, a svolgere le funzioni previste da questo Statuto ne fa le veci il Vicepresidente a cui il Consiglio Direttivo può delegare poteri di rappresentanza e di firma.

3. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 14 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, composto in questo caso da tre membri.

2. La nomina è obbligatoria quando siano superati i limiti previsti all'art. 30 co. 2 D.

GA
W
MS
C
RF
B
R
M
Lgs. 117/2017 e negli altri casi ivi previsti.

3. L'Organo di Controllo, se nominato, resta in carica tre anni e per il suo funzionamento sono applicabili, per quanto non previsto dal presente articolo e se compatibili con lo stesso, le disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

4. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'assemblea determina il compenso ai componenti dell'Organo di Controllo nel rispetto dei limiti previsti all'art. 8 D.Lgs. 177/2017.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. La revisione legale dei conti è obbligatoria quando siano superati i limiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, o negli altri casi ivi previsti. Nel caso non vi provveda o non possa provvedervi ai sensi di legge l'Organo di Controllo, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - Comitato Scientifico e Comitato d'Onore

1. A sostegno dell'attività dell'Associazione possono essere costituiti, su iniziativa del Consiglio Direttivo che ne regolerà il funzionamento, un organo consultivo

CA
MS
ay
RF

denominato Comitato Scientifico (composto da esponenti nazionali ed internazionali del mondo accademico, culturale ed istituzionale) e un organo di promozione dell'Associazione, con possibilità di avanzare proposte di lavoro, denominato Comitato d'Onore (composto da esponenti nazionali ed internazionali di chiara fama del mondo della cultura, dello spettacolo, della religione, della filosofia, della politica, della cooperazione internazionale distintisi particolarmente negli ambiti dei principi, scopi ed attività posti a base dell'Associazione).

FB
MR
DM

ART. 16 - Coordinamenti nazionali ed internazionali

1. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre organizzazioni che operano nei medesimi ambiti e con le medesime metodologie, sia a livello italiano che internazionale.

ART. 17 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative e contributi di natura non corrispettiva degli associati;
 - b) entrate eventualmente derivanti dall'esercizio dell'attività di interesse generale;
 - c) donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata derivante dalla raccolta fondi esercitata anche in forma organizzata e continuativa ai sensi e nei limiti di legge;
 - d) utili derivanti dalle attività secondarie eventualmente esercitate ai sensi e nei limiti di legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il suo patrimonio, comprensivo di tutti i proventi comunque denominati, unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria.

ART. 18 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

- K
1. L'esercizio di riferimento del Bilancio associativo coincide con l'anno solare. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno di riferimento.
 2. Il Bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea ed è disponibile, anche per via telematica, per tutti i soci che ne facciano richiesta.
 3. Il Bilancio consuntivo dev'essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
 4. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che
- Ad 213 Sn

illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ricorrendo le condizioni di legge, esso può anche essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 17 lett. d) nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

5. Ove non già depositato nel registro delle imprese il bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi di legge

6. Quando obbligatorio ai sensi di legge, o quando comunque lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale, che viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul sito dell'associazione.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano finalità affini o analoghe, secondo quanto disposto al riguardo dall'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Laureo Laurelio Antonio
Vice Uffic. Giovanni de Luca
Antonio Gino Ciriaco
Renato Fautano
Marco Ruffi
Lara Mancini
Elio Martelli



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Off. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 11 APR. 2019

AL N° 1167 SERIE 3



Per il DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
di [firma]
[firma]

